



COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO

“BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico)

Città Metropolitana di MILANO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE RATEIZZAZIONI E DELLE COMPENSAZIONI
DI ENTRATE COMUNALI**

INDICE

PRINCIPI IN MATERIA DI RATEIZZAZIONE

Art 1 -	Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 2 -	Requisiti oggettivi e soggettivi	Pag. 3
Art. 3 -	Ammissione al beneficio della rateizzazione	Pag. 4
Art. 4 -	Provvedimenti di concessione o diniego	Pag. 5
Art. 5 -	Modalità di rateizzazione	Pag. 5
Art. 5 bis-	Modalità di rateizzazione in caso di difficoltà economica	Pag. 5
Art. 6 -	Rateizzazione entrate servizi scolastici e sociali	Pag. 6
Art. 7 -	Interessi	Pag. 6
Art. 8 -	Controlli	Pag. 6

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Art. 9 –	Compensazioni relative a tributi comunali	Pag. 7
Art. 10 -	Modalità di utilizzo della compensazione tributaria	Pag. 7
Art. 11 -	Compensazione tra debiti e crediti	Pag. 7
Art. 12 -	Procedimento relativo alla compensazione tra debiti e crediti	Pag. 8
Art. 13 -	Entrata in vigore	Pag. 8

PRINCIPI IN MATERIA DI RATEIZZAZIONE

ART. 1 – Ambito di applicazione e soggetto responsabile

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali – non versate alle relative scadenze - di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, forme diverse di pagamento rateale, in base a norme di legge, regolamenti di settore o atti deliberativi già vigenti. Fanno eccezione le entrate afferenti i servizi scolastici e i servizi sociali, che vengono disciplinati dal successivo art. 6.
2. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti, a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al recupero coattivo del credito:
 - a. avvisi o solleciti di pagamento comunque denominati, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
 - b. ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge;
 - c. avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie.
3. Soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Responsabile di Servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
4. Nel caso in cui i servizi di gestione e riscossione delle singole entrate venissero dati in concessione ad un soggetto esterno, gli adempimenti relativi al presente Regolamento si intendono conferiti al concessionario, senza alcun onere aggiuntivo per l'ente.
5. La rateizzazione non è consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni di somme dovute all'Ente.
6. La rateizzazione è inoltre esclusa nel caso di avvisi di accertamento per i quali sono decorsi i termini per l'impugnazione.
7. La rateizzazione è inoltre esclusa qualora sia attiva una controversia tra il richiedente e il Comune. Qualora l'accertamento della controversia avvenga successivamente alla accettazione formale della richiesta di rateizzazione da parte del Comune, la suddetta viene immediatamente sospesa
8. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate.
9. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
10. La rateizzazione deve essere richiesta per la parte capitale, per le sanzioni e per gli interessi già maturati.

ART. 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso in presenza dei requisiti di cui ai commi successivi.
2. Possono beneficiare del pagamento rateale e/o della dilazione del debito:
 - a. le persone fisiche che si trovano in situazioni di obiettiva e documentata indigenza (redditi non superiori al c.d. "minimo vitale" normativamente stabilito) a prescindere dall'importo delle somme dovute;
 - b. le persone fisiche o le ditte individuali che si trovano in una condizione di temporanea difficoltà economica, con un limite ISEE che verrà stabilito di anno in anno dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento (in sede di prima applicazione stabilito in € 15.000), e con le specifiche modalità prevista dal successivo art. 5bis;
 - c. le persone fisiche e le ditte individuali, per le quali non ricorre la condizione di cui alla lett. b), per debiti nei confronti dell'Ente di importo pari o superiori ad € 1.500,00;
 - d. le persone giuridiche (enti e società) che si trovano in una condizione di temporanea difficoltà economica, con le specifiche modalità prevista dal successivo art 5bis;
 - e. le persone giuridiche (enti e società), per le quali non ricorre la condizione di cui alla lett. d), per debiti nei confronti dell'Ente di importo pari o superiori ad € 4.000,00.
3. Si definisce temporanea difficoltà economica tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di

mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

4. Si considerano cause soggettive rilevanti:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali:

- a. Anziano/a con più di 65 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
- b. Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;
- c. Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
- d. Perdita di un reddito nel nucleo familiare occorso nell'anno di pagamento o di notifica dell'accertamento
- e. Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;
- f. lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- g. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

- a. Stato di messa in liquidazione, di concordato preventivo/messa in cassa integrazione o contratti di solidarietà
- b. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.
- c. qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito di cui al precedente art. 1.

La ricorrenza dei requisiti può essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

5. Le situazioni di obiettiva indigenza di cui al precedente comma 2, lett. a) dovranno essere attestate dal Responsabile del Servizio Sociale dell'Ente.

ART. 3 – Ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto, da inoltrare in carta semplice al Protocollo comunale ovvero da trasmettere alla casella di posta "pec" comunale ed indirizzata all'Ufficio competente alla gestione dell'entrata, con modalità idonea a comprovarne la ricezione.

2. La domanda deve essere adeguatamente motivata e corredata di documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà del debitore e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- a. generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b. estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
- c. Relazione economico-patrimoniale relativa al periodo di riferimento approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e visura camerale aggiornata per le società;
- d. motivazione per cui si richiede la rateizzazione, specificando le ragioni di fatto alla base della situazione di disagio del debitore, e supportata da idonea documentazione;
- e. la durata proposta del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 5;

3. Al debitore può essere richiesta ulteriore documentazione (per esempio per le persone fisiche: attestazione ISEE, dichiarazione redditi, elenco beni mobili registrati e natanti, immobili posseduti all'estero. Per le persone giuridiche: prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice alfa), anche in relazione all'entità della somma che si chiede di rateizzare. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato, comporterà il rigetto della domanda di rateizzazione del debito.

4. Per importi superiori ad Euro 10.000,00 dovrà essere richiesta, ai fini della concessione della rateizzazione, la presentazione di polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata.

5. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.

6. Per gli importi superiori a 15.000,00 €, oltre alla fidejussione, è richiesto il pagamento anticipato del 10%. Quanto indicato nel presente comma si applica per i casi diversi da quelli previsti dal successivo art. 5 bis del presente regolamento

ART. 4 – Provvedimenti di concessione o diniego

1. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il soggetto di cui al comma 3 del precedente articolo 1 si pronuncia in relazione alle domande di rateizzazione con proprio provvedimento di concessione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

2. Il provvedimento adottato contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, gli importi e le modalità di pagamento.

3. Il provvedimento di concessione della rateizzazione di pagamento deve essere firmato per accettazione dal debitore, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni e con le modalità e alle scadenze contenute nel medesimo provvedimento.

3. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

ART. 5 – Modalità di rateizzazione

Nei casi di richiesta di rateizzazione non derivante da temporanea ed obiettiva difficoltà economica, si applica quanto di seguito:

1. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni derivanti da esigenze di calcolo. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.

2. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

3. La durata del piano rateale non può eccedere i 36 (trentasei) mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 200,00 (duecento). Dalla data di scadenza dell'ultima rata fino al successivo eventuale termine di decadenza, fissato da norme statali, per la notificazione del titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva, devono intercorrere, in ogni caso, almeno sei mesi.

4. Per le situazioni di obiettiva indigenza l'importo minimo della rata può essere diminuito fino ad Euro 30,00 (trenta).

5. In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni, dedotto quanto versato, sarà inviato a riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa al tempo vigente.

6. Nel caso in cui, durante il periodo di rateizzazione, insorga uno stato di obiettiva indigenza, non si darà luogo all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 ove entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento o messo il debitore faccia richiesta di una nuova rateizzazione del debito secondo le previsioni dell'art. 2

7. Il soggetto interessato ha la facoltà, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, con gli interessi maturati alla data di estinzione del debito.

8. Il debitore dovrà consegnare all'ufficio comunale competente, nei 5 giorni successivi al pagamento della singola rata, copia della ricevuta di versamento.

ART 5bis - Modalità di rateizzazione in caso di difficoltà economica

Nei casi di richiesta di rateizzazione derivante da temporanea ed obiettiva difficoltà economica, per come dimostrata ai sensi del precedente art. 2, si applica il seguente articolo

1. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni derivanti da esigenze di calcolo. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.

2. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

3. L'importo delle rate è stabilito secondo il seguente schema, in funzione dell'importo del debito:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 (due) rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione e sarà inviato a riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa al tempo vigente

5. In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 4 del presente articolo.

6. Il soggetto interessato ha la possibilità, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, con gli interessi maturati alla data di estinzione del debito.

7. Il debitore dovrà consegnare all'ufficio comunale competente, nei 5 giorni successivi al pagamento della singola rata, copia della ricevuta di versamento

ART. 6 – Rateizzazione entrate servizi scolastici e sociali

1. Per la particolarità delle prestazioni ed esclusivamente per quanto attiene alle entrate relative ai servizi scolastici e sociali, la rateizzazione, in caso di accertata difficoltà economica, verrà effettuata con l'applicazione dei criteri di cui al presente articolo.

2. I debiti potranno essere rateizzati nel seguente numero massimo di rate:

- a. *Per debiti fino a € 300,00 = 5 rate (rata minima € 60,00)*
- b. *Per debiti fino a € 600,00 = 10 rate (rata minima € 60,00)*
- c. *Per debiti fino a € 900,00 = 10 rate (rata minima € 90,00)*

Per debiti di importo superiore, la singola rata non dovrà scendere al di sotto della somma di € 50,00.

3. In caso di particolari difficoltà, è data facoltà al debitore di sospendere un numero massimo di rate, prorogando la data ultima di estinzione del debito, come segue:

- a. Per debiti fino a € 300,00 = 1 volta
- b. Per debiti fino a € 600,00 = 2 volte
- c. Per debiti fino a € 900,00 = 3 volte
- d. Per debiti di importo superiore, n. 4 volte

La sospensione dovrà essere comunicata per iscritto all'ufficio entro la data di scadenza della rata.

4. Restano salve le situazioni sulle quali ritengano di intervenire i Servizi Sociali.

ART. 7 – Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi su base giornaliera nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 8 - Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza.

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

ART. 9 – Compensazioni relative a tributi comunali

1. In applicazione dell'art.1 (comma 167) della legge n.296 del 27/12/2006, nonché dell'art.8 comma 1 della legge 212/2000 - è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3. Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche;
4. la compensazione non è ammessa nel caso di tributi riscossi mediante ruolo, né per somme dovute a seguito di sentenze relative a controversie tributarie;
5. i tributi comunali ai quali si applica la compensazione sono quelli gestiti direttamente dall'Ente: ICI, IMU, TOSAP, TARSU, TARES, TARI E TASI
6. Tutte le spese sostenute dall'Ente per il recupero del credito sono a carico dell'obbligato.

ART. 10 – Modalità di utilizzo dell'istituto della compensazione tributaria

1. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare al Servizio Tributi apposita richiesta redatta sul modello predisposto dal Comune, dalla quale risultano:
 - a. i tributi per i quali siano maturati i crediti di imposta, le annualità cui i crediti si riferiscono e il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - b. i tributi che si intendono compensare con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione;
2. il Servizio Tributi comunale, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare al contribuente una comunicazione nella quale si specifica l'importo riconosciuto.
3. Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune. Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.
4. La compensazione è ammessa anche parzialmente ove il debito e il credito non siano di pari importo. Nel caso in cui dalla compensazione parziale risultassero somme a debito del contribuente le stesse devono essere corrisposte all'ente contestualmente alla formalizzazione dell'atto di compensazione.

ART. 11 – Compensazione tra debiti e crediti

1. ai sensi dell'art.1241 e ss. del codice civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali, sia tributarie che extratributarie, sia su richiesta del soggetto debitore che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente certi, liquidi ed esigibili.
2. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio dell'Ente avviene al lordo delle compensazioni, effettuate in soli termini di cassa.
3. Al soggetto debitore di un'entrata comunale che non abbia provveduto al pagamento nei termini di versamento, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'ente di una somma, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata a/r di provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.
4. La compensazione estingue il debito e il credito dal giorno della loro coesistenza.

ART. 12 – Procedimento relativo alla compensazione tra debiti e crediti

1. I funzionari responsabili di risorse e connesse attività definite nel Piano esecutivo di gestione (PEG) prima di procedere alla liquidazione delle spese verificano se il creditore ha debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale; in caso affermativo avviano la procedura di cui al comma 3 dell'art. precedente. Ove il debitore non provveda a estinguere il proprio debito nei termini di cui al comma 3,

il responsabile della spesa procede a liquidarla con determinazione effettuando la compensazione tra crediti e debiti e provvedendo a pagare l'eventuale differenza dovuta all'utente oppure a sollecitare il versamento del residuo a favore dell'Ente.

2. La compensazione su richiesta dell'utente avviene tramite determinazione, previo svolgimento delle opportune verifiche da parte del funzionario responsabile dell'Entrata.

ART. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione e si applica alle richieste di rateizzazione e compensazione pervenute da quella data

Il presente Regolamento è stato modificato/integrato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.06.2020 con atto n. 35 (immediatamente esecutivo).

IL SINDACO
f.to (Giovanni Cesari)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gian Luca Muttarini)

La deliberazione di approvazione del Regolamento e' stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 14.07.2020 al 29.07.2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gian Luca Muttarini)

Il presente Regolamento e' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 14.07.2020 al 29.07.2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gian Luca Muttarini)

Il presente atto è copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gian Luca Muttarini)

San Colombano al Lambro, 31 Luglio 2020

